

LA CONFEDERAZIONE ELVETICA NON PREVEDE MISURE ANALOGHE A QUELLE DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE

## Conti correnti svizzeri esclusi dal salvataggio delle banche

Nessun rischio di aggressione dei conti correnti svizzeri per salvare le banche in crisi. Nella vicina Confederazione non esistono, infatti, norme analoghe a quelle approvate in questi giorni dal governo italiano e contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive). Prematuro parlare di una nuova fuga di capitali verso banche di Paesi non europei ma certamente le citate norme con le quali viene introdotto il cosiddetto bail in costituiranno un nuovo, importante, elemento valutativo per chi, usufruendo della Voluntary disclosure, sta decidendo se rimpatriare in Italia le attività o lasciarle all'estero.

L'italiano che sta presentando, o ha già presentato, richiesta di adesio-

ne al programma di collaborazione volontaria nel decidere se lasciare il patrimonio finanziario all'estero, o riportarlo in Italia, prenderà in considerazione i costi di gestione della banca, le sanzioni applicabili (minori per chi fa il rimpatrio anche solo giuridico), la vicinanza geografica alla banca (che agevola o complica nuovi versamenti o prelievi), gli obblighi fiscali per gli anni futuri, la maggiore o minore aggravidabilità del patrimonio disciolto a seconda che si trovi in Italia o all'estero, e, appunto, la minore o maggiore solidità della banca depositaria con i relativi rischi normativi connessi a eventuali crisi della stessa.

In Italia, come nel resto degli Stati europei (tra i quali il Lussemburgo, Malta e Cipro), dal prossimo gennaio 2016 entreranno in vigore le norme sul bail in che prevedono, tra l'altro, che nel caso in cui una banca vada in

crisi, dopo azionisti e obbligazionisti, siano i correntisti aventi un saldo superiore a 100 mila euro a dover intervenire per il salvataggio dell'istituto con la parte di patrimonio eccedente la citata somma.

Tale normativa non trova applicazione in Svizzera, così come negli altri Stati extraeuropei dove, invece, esistono spesso norme con le quali vengono previste forme di garanzia, anche pubbliche, dei depositi bancari in specie dei privati.

Non esistendo nella legislazione elvetica alcuna norma assimilabile al bail in, non potrà essere il correntista, svizzero, italiano o di altra nazionalità, a dover pagare per gli errori della banca ma i soli azionisti o coloro che risultino titolari di obbligazioni convertibili in azioni della banca o titoli simili.

**Fabrizio Vedana**

